



TRIBUNALE DI LECCE
IL PRESIDENTE

Paorr. 97 | 26

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie in tutti i procedimenti la cui trattazione avviene mediante applicativo APP.

Visto l'art. 1, comma 3 ter, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 30 dicembre 2025 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2025) nonché le modifiche apportate dal D.M. n. 206/2024 all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, dal complesso delle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 - 111 - 111 bis - 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° aprile 2026, il deposito telematico degli atti nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, e titolo II, capo III, del c.p.p. nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio; rilevato che dalla relazione del Mag.Rif., settore penale, circa il funzionamento dell'applicativo APP sia in relazione ai flussi tra l'Ufficio di Procura e le Cancelleria della sezione G.I.P./G.U.P., nonché della sezione Dibattimentale sul funzionamento del citato applicativo nel corso delle attività di udienza, si segnala quanto segue:

“Con riferimento all'utilizzo dell'applicativo APP da parte della Sezione Gip/Gup, deve ancora segnalarsi che continuano a verificarsi malfunzionamenti dell'applicativo in questione, nonché rallentamenti ed interruzioni per quanto concerne il collegamento internet. Simili disfunzioni perdurano anche per ore, così ostacolando e pregiudicando la sottoscrizione e il deposito telematico degli atti giudiziari per cui sono previste scadenze ad horas.

In tali casi si auspica la previsione di una procedura di emergenza previamente regolamentata, dal momento che l'intervento tecnico di ripristino può rivelarsi nel concreto fatalmente intempestivo. Notevoli difficoltà, ad oggi non emendabili, sono anche insorte nella sottoscrizione e nel deposito di atti giudiziari in relazione ai fascicoli composti da un numero di documenti e atti particolarmente elevato. Più colleghi hanno, infatti, segnalato e documentato l'impossibilità di sottoscrivere e depositare in tali casi atti giudiziari, malgrado i molteplici tentativi esperiti e gli interventi ripetutamente prestati dal personale tecnico, che mai si sono rivelati minimamente risolutivi in argomento.

In base a quanto verificato, il problema si ripete con insistenza in relazione ai fascicoli di causa che siano almeno composti da tre faldoni” (relazione Mag.Rif del 25.05.2026).

“In particolare, deve osservarsi che, mentre in alcuni casi il sistema segnala l'impossibilità di concludere correttamente una procedura con la comparizione di un apposito messaggio di errore, nella maggioranza delle ipotesi interviene una condizione di blocco dell'applicativo che si protrae per decine di minuti e si conclude soltanto riportando l'utente alla schermata precedente senza consentire allo stesso di compiere alcuna operazione utile, né attestare formalmente l'esistenza di un ostacolo informatico al caricamento e al deposito dell'atto.

A completamento di quanto già evidenziato nelle precedenti occasioni, si precisa che gli impedimenti concretamente riscontrati al caricamento e al deposito telematico degli atti non dipendono soltanto dai frequenti blocchi di sistema che caratterizzano oramai l'utilizzo dell'applicativo, rendendo oltremodo disagiata il suo impiego, ma anche da fattori individualizzati che concernono singoli fascicoli, specie se composti da una mole corposa di atti. Queste problematiche si verificano spesso all'improvviso con riferimento alla prima ipotesi e perdurano anche per ore, in ogni caso per un intervallo di tempo che non è possibile conoscere in anticipo, mentre le ipotesi di blocco individualizzato dell'applicativo, relative a singoli fascicoli, hanno effetti perduranti nel tempo, sostanzialmente perpetui, non sapendo i tecnici del Ministero e il fornitore dell'applicativo fornire alcun rimedio utile, malgrado gli innumerevoli solleciti nei loro confronti avanzati”. (Rel. Mag.rif del 24 giugno)

Da parte sua, il Presidente della sezione penale e il Giudice delegato, su segnalazione dei Colleghi del dibattimento, rilevano, tra l'altro, il ripetersi di “momentanei” blocchi del sistema e la altrettanto ricorrente impossibilità di “caricare” alcuni atti quali i dispositivi di sentenza al termine dell'udienza. *“Inoltre, è accaduto altresì che gli atti del fascicolo digitale, pur trasmessi dall'utente abilitato interno, non risultassero visibili al destinatario senza che si riuscisse a comprendere il motivo del bug di sistema. Ad esempio, nelle date del 10 e 11 giugno 2026, durante il turno direttissima, è stato possibile visualizzare il fascicolo d'ufficio sull'applicativo soltanto il primo giorno, nonostante il pubblico ministero fosse lo stesso (si da elidere l'eventualità di errori dell'utente) ed il procedimento della medesima tipologia (convalida di arresto).*

Di recente spesso capita di incorrere in blocchi dell'attività di caricamento dell'atto o di deposito telematico dei provvedimenti, il che risulta particolarmente problematico quando ciò avviene all'esito della camera di consiglio per l'emissione della sentenza (solitamente nelle ore pomeridiane). Tale evenienza rischia di determinare uno stallo operativo, non potendo il giudice né depositare la sentenza digitalmente né procedere in via analogica attesa l'impossibilità di ottenere una formale attestazione di malfunzionamento.

Infine, nell'ultimo periodo si sono registrate anche interruzioni del collegamento dei pc alla RUG con conseguente inibizione di qualsivoglia operatività telematica" (rel. dott.ssa Todaro).

Tutto ciò premesso,

ritenuto che, allo stato, dalle criticità del sistema testé richiamate possano derivare immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza e soprattutto sulla loro regolarità, anche formale, potendosi prevedere un'impennata del numero delle eccezioni difensive aventi ad oggetto il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dal codice di rito, le cui conseguenze, in caso di accoglimento, potrebbero determinare altrettante gravi ricadute sulla validità degli atti assunti nella celebrazione di processi/procedimenti, spesso, per reati di particolare allarme sociale, trattandosi di Tribunale distrettuale;

visto l'art. 175 bis c.p.p., considerando quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato" ai sensi del co. 1, della suddetta norma;

rilevato, altresì, che il Dirigente dell'Ufficio non può essere presente e attestare il malfunzionamento temporaneo ogniqualvolta esso si verifica impedendo, tuttavia, il compimento di atti rilevanti per la regolarità del procedimento/processo;

ritenuto che, in tali casi, si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale e atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., almeno fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un adeguato funzionamento e una più completa configurazione dell'applicativo;

ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche, e comunque non telematiche, unitamente o al posto di quelle digitali può avvenire secondo le seguenti procedure:

1) malfunzionamento temporaneo con schermata di blocco, o segnalazione di errore, che impedisce la redazione/formazione/deposito di un atto: stampa della schermata di blocco da parte del Giudice che procede > formazione del provvedimento con modalità analogiche e suo deposito attestato dal Cancelliere > allegazione al provvedimento analogico della stampa della schermata di blocco e, successivamente, inserimento al fascicolo digitale dell'uno e dell'altro;

2) malfunzionamento in mancanza di schermata di blocco o segnalazione di errore che si protragga per un tempo rilevante: attestazione del Giudice che procede del mancato funzionamento dell'applicativo; ricorso a modalità analogiche con deposito atti o del provvedimento in modalità analogica a cui occorre allegare l'attestazione da parte del Giudice di impossibilità di seguire le modalità digitali; successivo inserimento nel fascicolo digitale degli atti e dell'attestazione.

Ritenuto che tali procedure non possano determinare alcuna nullità in mancanza di previsione

specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della ricorrenza

P.Q.M.

attesta il malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, nel senso di cui in narrativa,

d i s p o n e

la sospensione, con decorrenza **28 giugno 2026**, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP – nei casi suindicati;

con conseguente possibilità - per i soggetti abilitati interni - di redigere e depositare, anche con modalità non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti e documenti, con le modalità di cui ai punti 1) e 2) della narrativa **fino alla data del 31 dicembre 2026**. In ogni caso trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.I.D. del settore penale faranno pervenire, entro il 27 dicembre p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio.

Potranno essere convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, unitamente ai Colleghi della Procura della Repubblica, dandone notizia al sottoscritto, ove non ne sia egli stesso il promotore, e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

D i s p o n e

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Lecce, 26.06.2026

Il Presidente

Antonio Del Coco

